



CITTA' DI VINCI

Città metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE 4 - SETTORE CONTRATTI, TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP

DETERMINAZIONE NR. 78 DEL 12/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VITOLINI POSTO IN LOCALITA' BARANO - AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.SSA LUCII CECILIA



IL RESPONSABILE

Vista la Delibera C.C. n. 29 del 21.04.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2022 -2024)";

Vista la Delibera C.C. n. 30 del 21.04.2022 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - ESAME ED APPROVAZIONE";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/04/2022 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 PARTE FINANZIARIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO"

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008 e successive modifiche;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 25 del 27/06/2022 avente ad oggetto: "Attribuzione alla dott.ssa Cecilia Lucii delle funzioni di Responsabile del Settore 4° "Contratti, Tributi, Attività produttive e SUAP";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 dell'11/08/2022 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VITOLINI : INDIRIZZI" con la quale è stato disposto che:

- la gestione dell'impianto di Vitolini debba essere effettuata in forma indiretta, tramite terzi;
- l'impianto sportivo di Vitolini sia un impianto privo di rilevanza economica;
- sia dato seguito ad una procedura ad evidenza pubblica in base alla quale
- il canone minimo annuale di utilizzo sia pari ad € 500 oltre iva;
- la scelta del soggetto gestore sia effettuata in base ai seguenti criteri:
 - a) anzianità nello svolgimento dell'attività sportiva
 - b) esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva dell'impianto da assegnare;
 - c) proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale, riservate a scuole, promozione sociale, infanzia, giovani, anziani, soggetti diversamente abili, soggetti a rischio, nonché attività motorie diffuse e attività ricreative sociali e di tempo libero compatibili con l'attività sportiva;
 - d) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati;



- e) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - f) qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione;
 - g) valutazione della convenienza economica dell'offerta in base al rialzo sul canone di utilizzo dell'impianto;
- le spese per le utenze siano poste a carico del soggetto gestore;
 - la durata della convenzione per la gestione dell'impianto abbia la durata di due anni;

DATO ATTO che in suddetta delibera veniva dato mandato al Responsabile del Settore IV per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'espletamento della procedura;

RICHIAMATA, la Delibera ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) n.1300 del 14 dicembre 2016 in merito alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. nr. 50/2016, cd. Nuovo Codice Appalti, che qualifica:

- la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, e pertanto deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice (per quanto compatibili);
- la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), quale "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

DATO ATTO che occorre avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Vitolini;

RICHIAMATO l'art. 23 Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il capitolato del servizio - allegato "A" - quale documento facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATI:

- l'art. 23 Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 192, comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

CONSIDERATO che:



DETERMINAZIONE N. 78 DEL 12/08/2022

- il servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 139.000,00 (IVA esclusa), e ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, Convertito Con Modificazioni Nella Legge 120/2020 E Come Modificato Dal Dl 77/2021 Convertito Con Modificazioni Nella Legge 108/2021 nelle suddette ipotesi di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) dello stesso Decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
- la procedura di cui all'art. 1 comma 2, lettera a) del d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e come modificato dal dl 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 108/2021 risulta essere idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la tempestività dell'approvvigionamento senza pregiudicare la sua economicità;

RICHIAMATI:

- l'art. 26, c. 3, della L. 23.12.1999, n. 488, e s.m.i., in base al quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;
- l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria per l'Esercizio 2007, in base ai quali:
 - a) le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;
 - b) fermi restando i suddetti obblighi le amministrazioni pubbliche non statali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 con il quale sono individuate le categorie merceologiche e le relative soglie ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi;
- l'art. 9 comma 7 del D.L. N. 66/2014 convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 89/2014 sul "Rispetto dei prezzi di riferimento";
- il D.Lgs. 18-4-2016 N. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;



– il D.LGS 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali

RILEVATO CHE si procederà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A) del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge n. 120 dell'11.09.2020 e d.l. 77/2021 per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di Vitolini posto in località Barano con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO che per rispondere all'esigenza di rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si è ritenuto opportuno attivare una preliminare indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di cui all'art. 1 comma 2, lett. a), del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 e modificata dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021;

CONSIDERATO che l' **“AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VITOLINI POSTO IN LOCALITA’ BARANO”** verrà pubblicato sul sito web del Comune di Vinci;

VISTA la documentazione di gara che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- Capitolato del servizio (Allegato A)
- Planimetria dell'impianto
- **AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VITOLINI POSTO IN LOCALITA’ BARANO;**
- Lettera di invito
- All. 1 – Domanda di partecipazione
- All. 2 – Dichiarazione dei requisiti;
- All. 3 – Offerta economica;

DETERMINA

1) DI AVVIARE la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 e modificata dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di Vitolini posto in località Barano;

2) DI AGGIUDICARE la presente procedura in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

3) DI APPROVARE la seguente documentazione:

- Capitolato del servizio (Allegato A)
- Planimetria dell'impianto;
AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VITOLINI POSTO IN LOCALITA’ BARANO;
- Lettera di invito
- All. 1 – Domanda di partecipazione



CITTÀ DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 12/08/2022

- All. 2 – Scheda di rilevazione requisiti;
- All. 3 – Offerta economica;

quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 4) DI DISPORRE che l' "AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VITOLINI POSTO IN LOCALITÀ BARANO" venga pubblicato sul sito web del Comune di Vinci;
- 5) DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 1 della L. 135/2012;
- 6) DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di gestione.
- 7) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 8) DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs 33/2013 ed ai sensi del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità 2022/2024 e Programma Triennale 2022/2024 per la trasparenza e l'integrità, se ed in quanto dovute;
- 9) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.